

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2020 - 2021



C.T.A. Sezione distaccata

Comunicato Ufficiale n° 2

Affisso all'Albo il 11 febbraio 2021

Atleta V. S.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Junior Volley

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti l'atleta ricorrente e la società vincolante

- preso atto, che a seguito del dibattimento, è stato raggiunto un accordo tra l'atleta ricorrente patrocinata dall'Avvocato Massimo Della Rosa e la società resistente assistita dall'Avvocato Paolo Ramaioli che prevede la cessione definitiva della prestazione sportiva dell'atleta ricorrente ad altro sodalizio come contenuto nel documento redatto e sottoscritto dagli aventi titolo in data 13 novembre 2020 e acquisito agli atti;
- verificato il possesso del corretto titolo alla firma del documento da parte di tutti i firmatari;
- essendosi svolta la fase dibattimentale di fronte alla CTA – Sez. Distaccata

PQM

Dispone l'archiviazione del ricorso con riammissione in termini, se necessaria, ai fini del tesseramento dell'atleta ricorrente e la restituzione del 50% dell'importo delle tasse versate sia dall'atleta ricorrente che dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta B. S.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società CSI Junior Sant'Angelo ASD da parte dell'atleta B. S. assistita dagli Avv.ti Irene Agus ed Elisa Crotta

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

- preso atto della delibera dell'Ufficio Tesseramento Prot/Tess/00020/21 il 13 gennaio 2021 che si allega agli atti;
- rilevata la revoca, da parte del predetto Ufficio, del primo tesseramento dell'atleta ricorrente;
- tenuto conto dell'impossibilità da parte della CTA – Sezione Distaccata di pronunciarsi circa un vincolo che al momento della pronuncia dell'Ufficio Tesseramento ha perso la propria efficacia

delibera

di archiviare il ricorso per mancanza del motivo del contendere essendo venuto meno il vincolo sportivo tra la Società CSI Junior Sant'Angelo ASD e l'atleta B. S. e di incamerare il 50% della tassa versata per il ricorso.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta L. D.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società PGS Polisport Maddalene Chieri

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti l'atleta ricorrente e la società vincolante

- preso atto, che a seguito del dibattimento, è stato raggiunto un accordo tra l'atleta ricorrente patrocinata dall'Avvocato Massimo Della Rosa e la società resistente assistita dall'Avvocato Marco Mingrone che prevede la cessione definitiva della prestazione sportiva dell'atleta ricorrente ad altro sodalizio come contenuto nel documento redatto e sottoscritto dagli aventi titolo in data 2 febbraio 2021 e acquisito agli atti;
- verificato il possesso del corretto titolo alla firma del documento da parte di tutti i firmatari;
- essendosi svolta la fase dibattimentale di fronte alla CTA – Sez. Distaccata

PQM

Dispone l'archiviazione del ricorso con riammissione in termini, se necessaria, ai fini del tesseramento dell'atleta ricorrente e la restituzione del 50% dell'importo delle tasse versate sia dall'atleta ricorrente che dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta B. F.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Olympia AD

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, sentita la parte ricorrente presente in tale sede

Premesso che

Con documento di messa in mora e coerente ricorso ritualmente e correttamente notificati al solo indirizzo comunicato dal sodalizio alla FIPAV, l'atleta B. F., per tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, signori C. B. e B. C., ha adito codesta CTA al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, esistente con la U.S. Olympia AD.

A fondamento della proposta domanda ha dedotto: a) di esser tesserato con il sodalizio U.S. Olympia AD e di aver partecipato nella stagione agonistica 2019/2020 ai campionati U16 e 1^a Divisione maschili, fino all'interruzione degli stessi; b) di non aver ricevuto riscontro alcuno alla raccomandata A.R. di messa in mora, raccomandata che ritornava al mittente per compiuta giacenza nonostante un avviso sia telefonico sia tramite WhatsApp fatto da parte della mamma dell'atleta al signor P. G., definito sui social come "patron" del sodalizio; c) di non aver ricevuto informazione alcuna circa l'iscrizione di eventuali campionati maschili di categoria e/o di serie da parte del sodalizio vincolante e men che mai una convocazione per la ripresa dell'attività agonistica 2020/2021, ora consentita per i campionati di categoria; d) di essere in possesso di un certificato medico sportivo scaduto in data 17/10/2020, senza che vi sia stato alcun sollecito da parte del sodalizio al rinnovo dello stesso presso idonea struttura; e) di essere a conoscenza che ogni tentativo da parte di società terze interessate a rilevare le prestazioni sportive è stato mortificato con richieste troppo esose da parte della società vincolante rispetto al valore dell'atleta.

Si presentava all'udienza telematica l'avvocato Francesco Termini, munito di procura a firma non leggibile del legale rappresentante pro tempore dell'Olympia PGP, società solo presumibilmente identificabile con l'U.S. Olympia AD, peraltro mai citato o identificato anagraficamente nel documento in questione.

Al fine di permettere l'ammissione del sodalizio resistente all'udienza per la discussione del ricorso, l'avvocato Termini produceva un versamento della necessaria tassa di ricorso effettuato da Serteco Volley School S.r.l., soggetto societario diverso dalla società ricorrente.

In via preliminare

La CTA – Sezione Distaccata dichiarava inammissibile la costituzione della società resistente per essere stato realizzato il versamento della tassa ricorso da società non avente titolo alla costituzione in giudizio, a cui verrà restituita, senza trascurare il fatto relativo all'impossibilità di identificazione del soggetto definito come legale rappresentante pro tempore e invitava l'avvocato Termini ad abbandonare la riunione in remoto su piattaforma web.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, apparendo sussistere gli estremi dello scioglimento in via coattiva richiesti dall'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT il quale prevede che: *“Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”*.

In particolare, dagli atti di causa appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente manifestatisi: a) nell'assoluta mancanza di comunicazioni nei confronti dell'atleta dopo il giorno 8 settembre 2020 in cui veniva comunicato solo un aumento della quota sociale, ma nulla al riguardo di un eventuale impiego dell'atleta nell'attuale stagione agonistica; b) dall'assenza di comunicazione all'atleta da parte del sodalizio vincolante della decisione di non partecipare a campionati di categoria maschile e di aver iscritto

una squadra al campionato di 1^a Divisione maschile come attestato dalla dichiarazione del Presidente del Comitato Territoriale Liguria Centro richiesto da questa Commissione e allegata agli atti; c) la mancanza di invio da parte della società resistente dell'invito all'atleta minore di presentarsi presso idonea struttura sanitaria per effettuare l'obbligatoria visita medico sportiva per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica; d) non essersi il sodalizio minimamente preoccupato di provvedere al ritiro sia della raccomandata contenente la messa in mora sia quella contenente il ricorso, come si è potuto evincere in sede dibattimentale, nonostante l'avviso ricevuto anche con altri mezzi di comunicazione, fatti che hanno causato la tardiva e inammissibile costituzione in giudizio; e) aver il sodalizio, pur consapevole di non poter offrire all'atleta lo svolgimento di un'attività agonistica adeguata alla sua età e alle sue capacità, reso complicato l'interessamento di società terze per l'onerosità delle richieste

PQM

accoglie il ricorso dell'atleta B. F. per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e non ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale, di non accordare alcun indennizzo alla società vincolante. Dispone, inoltre, la restituzione delle tasse di ricorso versata dal ricorrente.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta R. E.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Olympia AD

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, sentita la parte ricorrente presente in tale sede

Premesso che

Con documento di messa in mora e coerente ricorso ritualmente e correttamente notificati al solo indirizzo comunicato dal sodalizio alla FIPAV, l'atleta R. E., per tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, signori D. R. e R. R., ha adito codesta CTA al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, esistente con la U.S. Olympia AD.

A fondamento della proposta domanda ha dedotto: a) di esser tesserato con il sodalizio U.S. Olympia AD e di aver partecipato nella stagione agonistica 2019/2020 ai campionati U16 e 1^a Divisione maschili, fino all'interruzione degli stessi; b) di non aver ricevuto riscontro alcuno alla raccomandata A.R. di messa in mora, raccomandata che ritornava al mittente per compiuta giacenza nonostante il signor P. G. definito sui social come "patron" del sodalizio avesse ricevuto informazione del ricorso; c) di non aver ricevuto informazione alcuna circa l'iscrizione di eventuali campionati maschili di categoria e/o di serie da parte del sodalizio vincolante e men che mai una convocazione per la ripresa dell'attività agonistica 2020/2021, ora consentita per i campionati di categoria; d) di essere in possesso di un certificato medico sportivo scaduto in data 22/01/2021, senza che vi sia stato alcun sollecito da parte del sodalizio al rinnovo dello stesso presso idonea struttura; e) di essere a conoscenza che ogni tentativo da parte di società terze interessate a rilevare le prestazioni sportive è stato mortificato con richieste troppo esose da parte della società vincolante rispetto al valore dell'atleta.

Si presentava all'udienza telematica l'avvocato Francesco Termini, munito di procura a firma non leggibile del legale rappresentante pro tempore dell'Olympia PGP, società solo presumibilmente identificabile con l'U.S. Olympia AD, peraltro mai citato o identificato anagraficamente nel documento in questione.

Al fine di permettere l'ammissione del sodalizio resistente all'udienza per la discussione del ricorso, l'avvocato Termini produceva un versamento della necessaria tassa di ricorso effettuato da Serteco Volley School S.r.l., soggetto societario diverso dalla società ricorrente.

In via preliminare

La CTA – Sezione Distaccata dichiarava inammissibile la costituzione della società resistente per essere stato realizzato il versamento della tassa ricorso da società non avente titolo alla costituzione in giudizio, a cui verrà restituita, senza trascurare il fatto relativo all'impossibilità di identificazione del soggetto definito come legale rappresentante pro tempore e invitava l'avvocato Termini ad abbandonare la riunione in remoto su piattaforma web.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, apparendo sussistere gli estremi dello scioglimento in via coattiva richiesti dall'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT il quale prevede che: *“Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”*.

In particolare, dagli atti di causa appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente manifestatisi: a) nell'assoluta mancanza di comunicazioni nei confronti dell'atleta dopo il giorno 8 settembre 2020 in cui veniva comunicato solo un aumento della quota sociale, ma nulla al riguardo di un eventuale impiego dell'atleta nell'attuale stagione agonistica; b) dall'assenza di comunicazione all'atleta da parte del sodalizio vincolante della decisione di non partecipare a campionati di categoria maschile e di aver iscritto

una squadra al campionato di 1^a Divisione maschile come attestato dalla dichiarazione del Presidente del Comitato Territoriale Liguria Centro richiesto da questa Commissione e allegata agli atti; c) la mancanza di invio da parte della società resistente dell'invito all'atleta minore di presentarsi presso idonea struttura sanitaria per effettuare l'obbligatoria visita medico sportiva per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica; d) non essersi il sodalizio minimamente preoccupato di provvedere al ritiro sia della raccomandata contenente la messa in mora sia quella contenente il ricorso, come si è potuto evincere in sede dibattimentale, nonostante l'avviso ricevuto con altri mezzi di comunicazione, fatti che hanno causato la tardiva e inammissibile costituzione in giudizio; e) aver il sodalizio reso complicato, pur consapevole di non poter offrire all'atleta lo svolgimento di un'attività agonistica adeguata alla sua età e alle sue capacità, l'interessamento di società terze per l'onerosità delle richieste

PQM

accoglie il ricorso dell'atleta R. E. per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e non ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale, di non accordare alcun indennizzo alla società vincolante. Dispone, inoltre, la restituzione delle tasse di ricorso versata dal ricorrente.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta F. P.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Olympia AD

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, sentita la parte ricorrente presente in tale sede

Premesso che

Con documento di messa in mora e coerente ricorso ritualmente e correttamente notificati al solo indirizzo comunicato dal sodalizio alla FIPAV, l'atleta F. P., per tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, signori M. F. e F. G., ha adito codesta CTA al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, esistente con la U.S. Olympia AD.

A fondamento della proposta domanda ha dedotto: a) di esser tesserato con il sodalizio U.S. Olympia AD e di aver partecipato nella stagione agonistica 2019/2020 ai campionati U16 e 1^a Divisione maschili, fino all'interruzione degli stessi; b) di non aver ricevuto riscontro alcuno alla raccomandata A.R. di messa in mora, raccomandata che ritornava al mittente per compiuta giacenza nonostante il signor P. G., definito sui social come "patron" del sodalizio avesse ricevuto informazione del ricorso; c) di non aver ricevuto informazione alcuna circa l'iscrizione di eventuali campionati maschili di categoria e/o di serie da parte del sodalizio vincolante e men che mai una convocazione per la ripresa dell'attività agonistica 2020/2021, ora consentita per i campionati di categoria; d) di essere in possesso di un certificato medico sportivo scaduto in data 10/11/2020, senza che vi sia stato alcun sollecito da parte del sodalizio al rinnovo dello stesso presso idonea struttura; e) di essere a conoscenza che ogni tentativo da parte di società terze interessate a rilevare le prestazioni sportive è stato mortificato con richieste troppo esose da parte della società vincolante rispetto al valore dell'atleta.

Si presentava all'udienza telematica l'avvocato Francesco Termini, munito di procura a firma non leggibile del legale rappresentante pro tempore dell'Olympia PGP, società solo presumibilmente identificabile con l'U.S. Olympia AD, peraltro mai citato o identificato anagraficamente nel documento in questione.

Al fine di permettere l'ammissione del sodalizio resistente all'udienza per la discussione del ricorso, l'avvocato Termini produceva il versamento della necessaria tassa di ricorso effettuato da Serteco Volley School S.r.l., soggetto societario diverso dalla società ricorrente.

In via preliminare

La CTA – Sezione Distaccata dichiarava inammissibile la costituzione della società resistente per essere stato realizzato il versamento della tassa ricorso da società non avente titolo alla costituzione in giudizio, a cui verrà restituita, senza trascurare il fatto relativo all'impossibilità di identificazione del soggetto definito come legale rappresentante pro tempore e invitava l'avvocato Termini ad abbandonare la riunione in remoto su piattaforma web.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, apparendo sussistere gli estremi dello scioglimento in via coattiva richiesti dall'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT il quale prevede che: *“Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”*.

In particolare, dagli atti di causa appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente manifestatisi: a) nell'assoluta mancanza di comunicazioni nei confronti dell'atleta dopo il giorno 8 settembre 2020 in cui veniva comunicato solo un aumento della quota sociale, ma nulla al riguardo di un eventuale impiego dell'atleta nell'attuale stagione agonistica; b) dall'assenza di comunicazione all'atleta da parte del sodalizio vincolante della decisione di non partecipare a campionati di categoria maschile e di aver iscritto una squadra al campionato di 1^a Divisione maschile come attestato dalla dichiarazione

del Presidente del Comitato Territoriale Liguria Centro richiesto da questa Commissione e allegata agli atti; c) la mancanza di invio da parte della società resistente dell'invito all'atleta minore di presentarsi presso idonea struttura sanitaria per effettuare l'obbligatoria visita medico sportiva per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica; d) non essersi il sodalizio minimamente preoccupato di provvedere al ritiro sia della raccomandata contenente la messa in mora sia quella contenente il ricorso, come si è potuto evincere in sede dibattimentale, nonostante l'avviso ricevuto anche con altri mezzi di comunicazione, fatti che hanno causato la tardiva e inammissibile costituzione in giudizio; e) aver il sodalizio reso complicato, pur consapevole di non poter offrire all'atleta lo svolgimento di un'attività agonistica adeguata alla sua età e alle sue capacità, l'interessamento di società terze per l'onerosità delle richieste

PQM

accoglie il ricorso dell'atleta F. P. per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e non ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale, di non accordare alcun indennizzo alla società vincolante. Dispone, inoltre, la restituzione delle tasse di ricorso versata dal ricorrente.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta M. L.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società U.S. Olympia AD

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, sentita la parte ricorrente presente in tale sede

Premesso che

Con documento di messa in mora e coerente ricorso ritualmente e correttamente notificati al solo indirizzo comunicato dal sodalizio alla FIPAV, l'atleta M. L., per tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, signori M. L. e M. G., ha adito codesta CTA al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, esistente con la U.S. Olympia AD.

A fondamento della proposta domanda ha dedotto: a) di esser tesserato con il sodalizio U.S. Olympia AD e di aver partecipato nella stagione agonistica 2019/2020 ai campionati U16 e 1^a Divisione maschili, fino all'interruzione degli stessi; b) di non aver ricevuto riscontro alcuno alla raccomandata A.R. di messa in mora, raccomandata che ritornava al mittente per compiuta giacenza nonostante il signor P. G., definito sui social come "patron" del sodalizio avesse ricevuto informazione del ricorso; c) di non aver ricevuto informazione alcuna circa l'iscrizione di eventuali campionati maschili di categoria e/o di serie da parte del sodalizio vincolante e men che mai una convocazione per la ripresa dell'attività agonistica 2020/2021, ora consentita per i campionati di categoria; d) di essere in possesso di un certificato medico sportivo scaduto in data 03/10/2020, senza che vi sia stato alcun sollecito da parte del sodalizio al rinnovo dello stesso presso idonea struttura; e) di essere a conoscenza che ogni tentativo da parte di società terze interessate a rilevare le prestazioni sportive è stato mortificato con richieste troppo esose da parte della società vincolante rispetto al valore dell'atleta.

Si presentava all'udienza telematica l'avvocato Francesco Termini, munito di procura a firma non leggibile del legale rappresentante pro tempore dell'Olympia PGP, società solo presumibilmente identificabile con l'U.S. Olympia AD, peraltro mai citato o identificato anagraficamente nel documento in questione.

Al fine di permettere l'ammissione del sodalizio resistente all'udienza per la discussione del ricorso, l'avvocato Termini produceva un versamento della necessaria tassa di ricorso effettuato da Serteco Volley School S.r.l., soggetto societario diverso dalla società ricorrente.

In via preliminare

La CTA – Sezione Distaccata dichiarava inammissibile la costituzione della società resistente per essere stato realizzato il versamento della tassa ricorso da società non avente titolo alla costituzione in giudizio, a cui verrà restituita, senza trascurare il fatto relativo all'impossibilità di identificazione del soggetto definito come legale rappresentante pro tempore e invitava l'avvocato Termini ad abbandonare la riunione in remoto su piattaforma web.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, apparendo sussistere gli estremi dello scioglimento in via coattiva richiesti dall'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT il quale prevede che: *“Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”*.

In particolare, dagli atti di causa appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente manifestatisi: a) nell'assoluta mancanza di comunicazioni nei confronti dell'atleta dopo il giorno 8 settembre 2020 in cui veniva comunicato solo un aumento della quota sociale, ma nulla al riguardo di un eventuale impiego dell'atleta nell'attuale stagione agonistica; b) dall'assenza di comunicazione all'atleta da parte del sodalizio vincolate della decisione di non partecipare a campionati di categoria maschile e di aver iscritto una squadra al campionato di 1^a Divisione maschile come attestato dalla dichiarazione

del Presidente del Comitato Territoriale Liguria Centro richiesto da questa Commissione e allegata agli atti; c) la mancanza di invio da parte della società resistente dell'invito all'atleta minore di presentarsi presso idonea struttura sanitaria per effettuare l'obbligatoria visita medico sportiva per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica; d) non essersi il sodalizio minimamente preoccupato di provvedere al ritiro sia della raccomandata contenente la messa in mora sia quella contenente il ricorso, come si è potuto evincere in sede dibattimentale, nonostante l'avviso ricevuto anche con altri mezzi di comunicazione, fatti che hanno causato la tardiva e inammissibile costituzione in giudizio; e) aver il sodalizio reso complicato, pur consapevole di non poter offrire all'atleta lo svolgimento di un'attività agonistica adeguata alla sua età e alle sue capacità, l'interessamento di società terze per l'onerosità delle richieste

PQM

accoglie il ricorso dell'atleta M. L. per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e non ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale, di non accordare alcun indennizzo alla società vincolante. Dispone, inoltre, la restituzione delle tasse di ricorso versata dal ricorrente.

Affissione all'albo il 11 febbraio 2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente